

**NOTA ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTRIBUZIONE AI COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E REGIONI
DI UN LORO PATRIMONIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 5
MAGGIO 2009, N. 42.**

25 GENNAIO 2010

Si tratta del primo decreto legislativo attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale.

Si consideri che dovrà essere acquisita l'intesa della Conferenza unificata (entro trenta giorni dalla prima iscrizione all'odg della CU poi il Governo può procedere) e poi lo schema di decreto legislativo torna in Consiglio dei Ministri per la trasmissione alle Camere per i relativi pareri.

Il provvedimento è all'esame della Conferenza unificata per l'espressione dell'intesa prevista dalla legge. Si fa presente che sul provvedimento si è già tenuta una riunione tecnica il 20 u.s. e che è prevista una seconda riunione il 26.

L'ANCI ha trasmesso un primo Documento tecnico che si allega alla presente nota contenente alcune proposte emendative.

Il provvedimento è previsto all'odg della Conferenza unificata del 27.

I CONTENUTI PRINCIPALI

Si fa presente che il provvedimento ha conosciuto correzioni peggiorative di rilievo rispetto alla versione precedentemente circolata.

Il testo prevede alcuni criteri generali per l'assegnazione dei beni:

-sussidiarietà, adeguatezza e territorialità secondo cui i beni sono assegnati, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni salvo che per l'entità e la tipologia, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione agli altri livelli di governo;

-semplificazione secondo cui i beni possono essere inseriti da regioni ed enti locali in processi di alienazione e dismissione;

capacità finanziaria secondo cui bisogna tener conto dell'idoneità finanziaria degli enti favorendo l'attribuzione diretta dei beni a fondi comuni d'investimento immobiliare;

-correlazione con competenze e funzioni secondo cui va considerata il legami e fra competenze e funzioni e tipologia dei beni;

-valorizzazione ambientale secondo cui va considerato il complesso di caratteristiche fisiche, morfologiche culturali e sociali al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e dell'ambiente.

La tipologia di beni trasferibili è così articolata:

beni immobili statali appartenenti: a) al demanio marittimo e relative pertinenze con esclusione dei beni direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; b) al demanio idrico di interesse regionale e provinciale e relative pertinenze nonché opere idrauliche e di bonifica; c) aeroporti di interesse regionale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e relative pertinenze; d) miniere e relative pertinenze; e) aree e fabbricati statali.

Sono esclusi tutti gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale ed internazionale; i beni appartenenti al patrimonio culturale; le reti di interesse statale; le strade ferrate in uso; i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.

Circa lo status dei beni, questi sono trasferite con pertinenze, accessori, oneri e pesi ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dell'ente destinatario, salvo quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale. L'ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i vincoli storici, artistici ed ambientali.

La procedura di trasferimento dei beni.

Si prevede che le Amministrazioni statali e gli altri enti centrali entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo comunicano in modo motivato all'Agenzia del Demanio gli elenchi dei beni di cui chiedono l'esclusione dal trasferimento. Entro i successivi 30 giorni l'Agenzia del Demanio con proprio provvedimento pubblica i relativi elenchi.

Una procedura ad hoc è prevista per i beni immobili in uso al Ministero della difesa che con apposito DPCM possono essere trasferiti in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale e che non sono funzionali alla realizzazione di programmi di riorganizzazione..

Stilate le liste dei beni esclusi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo sono adottati con uno o più DPCM appositi elenchi in cui sono individuati i beni e attribuiti ad uno o più livelli di governo, previa intesa in Conferenza unificata. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi e producono effetti dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Limitatamente alle aree e ai fabbricati l'attribuzione avviene su richiesta in quanto dopo l'assegnazione l'ente destinatario ha 30 giorni per presentare all'Agenzia del Demani apposita domanda di attribuzione.

Per semplificare l'attuazione delle procedure si prevede il riordino della disciplina in materia di fondi immobili d'investimento.

Infine si prevede che lo Stato recupera da Regioni ed Enti locali con un taglio ai trasferimenti le entrate erariali venute meno in seguito al trasferimento dei beni.

PRINCIPALI CONSIDERAZIONI CRITICHE

I primi emendamenti presentati in sede tecnica sono finalizzati a correggere alcune incongruenze presenti nel testo e a integrare alcune lacune.

In via generale, non si può affermare di essere in presenza di un disciplina finalizzata a fissare regole generali per distribuire parti del patrimonio dello Stato agli altri livelli di governo, così come stabilisce l'articolo 119 della Costituzione. Sembra invece un trasferimento o dismissione di alcune limitate tipologie di beni in forma *una tantum, entro un tempo abbastanza definito*.

Per quanto riguarda la **tipologia dei beni** suscita forte perplessità l'esclusione del patrimonio culturale non di rilievo nazionale, beni culturali peraltro espressamente menzionati dall'articolo 19 della legge n.42/09.

Equalmente preoccupa la previsione di una procedura differenziata per gli immobili della difesa senza alcun vincolo né temporale né concertativi.

Inoltre, non si condivide in relazione al demanio marittimo, idrico e aeroportuale l'aggiunta del criterio dell'interesse regionale o provinciale in contrasto alla legge delega.

Relativamente alla **procedura di trasferimento** si sottolinea l'assenza di vincoli concertativi nella predisposizione della lista dei beni esclusi.

Preoccupa la previsione dell'attribuzione per atto d'imperio dei beni ai singoli livelli di governo. Infatti a differenza della precedente versione del provvedimento l'attribuzione su richiesta è rimasta solo per le aree e i fabbricati.

Le modalità di assegnazione dei beni non assicurano circa alcune necessarie garanzie: una ripartizione equilibrata sul piano delle convenienze finanziarie ed opportunità fra i vari livelli di governo e fra gli enti appartenenti al medesimo comparto.

L'attribuzione d'imperio preclude alcuna valutazione circa la capacità dell'ente di valorizzare il bene e circa le caratteristiche generali del bene in termini di piena e libera utilizzabilità.

In relazione alle modalità d'uso dei beni assegnati emerge un favor verso il conferimento a fondi immobiliari con la previsione dell'adozione di un regolamento che adegui la disciplina. I criteri indicati

prevedono la partecipazione di soggetti privati, la possibilità per l'ente di indicare il diretto conferimento del bene al fondo.

Non è chiaro come assicurare che il fondo assolva alla destinazione di valorizzazione funzionale, sociale ambientale etc, individuata dall'ente.. Andrebbero aiutati soprattutto i comuni più piccoli attraverso un fondo nazionale supportato da Anci. Andrebbe inoltre introdotto un vincolo concertativo sul regolamento e introdotta una proposta di ripristino del comma 2 del 58 sulla variante urbanistica.

Infine lascia forti perplessità la previsione secondo cui con DPCM e senza alcuna concertazione sono determinati criteri e tempi per la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni ed enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguenti all'adozione dei decreti.